

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SYMPHONIA

ART. 1

Denominazione – Sede – Durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione che assume la denominazione di: "**Associazione Musicale Symphonia**", con possibilità di utilizzo dell'acronimo **A.Mu.S.**, in seguito denominata l'Associazione.
- 1.2 L'Associazione ha sede in Gorgonzola (MI), Via Umbria 1, presso la Scuola Media "Molino Vecchio". Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Finalità

- 2.1 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Non ha scopo di lucro e opera per fini culturali e ricreativi, proponendosi di diffondere e valorizzare la cultura musicale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
- 2.2 Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:
 - a. promuovere attività didattiche articolate su vari livelli:
 - i) corsi di formazione musicale generale e strumentale per bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare;
 - ii) corsi amatoriali per adulti;
 - iii) corsi mirati al raggiungimento degli standard di livello per l'ammissione alle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori di Musica) e il proseguimento degli studi in ambito accademico;
 - iv) corsi di teatro, danza e musicoterapia;
 - v) interventi presso le istituzioni del territorio mirati alla diffusione della cultura musicale; in particolare:
 - progetti da realizzare nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie;
 - corsi di formazione musicale per insegnanti;
 - attività di promozione dei corsi attivati in sede da svolgersi presso le scuole del territorio;
 - b. organizzazione di saggi, concerti, spettacoli teatrali, rassegne musicali e teatrali;
 - c. organizzazione di conferenze, seminari, convegni riguardanti il settore della cultura musicale con particolare riferimento all'ambito didattico;
 - d. formazione di gruppi corali e strumentali di vario genere e promozione della relativa attività concertistica;
 - e. organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

ART. 3

Soci

- 3.1 Sono membri dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e tutte le persone fisiche o giuridiche (queste ultime per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che condividano e si impegnino a realizzare le finalità statutarie e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- 3.2 L'elenco degli aderenti all'Associazione è tenuto costantemente aggiornato, a cura del Consiglio Direttivo, in apposito registro.
- 3.3 Il numero dei soci è illimitato.
- 3.4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e impegnandosi ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
- 3.5 Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
- 3.6 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4

Diritti e doveri dei soci

- 4.1 I soci hanno il diritto:
 - a. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - b. di partecipare alle attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;

- c. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - d. di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi dell'Associazione;
 - e. di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
 - f. di recedere in qualsiasi momento.
- 4.2** I Soci sono tenuti:
- a. ad osservare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b. a versare la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c. a versare il contributo associativo annuale, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
- 4.3** Le quote e i contributi associativi di cui ai punti b) e c) del comma precedente non hanno carattere patrimoniale, non sono trasferibili e non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di socio.

ART. 5

Recesso – Esclusione

- 5.1** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
- 5.2** Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- 5.3** L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'Associazione;
 - b. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- 5.4** Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha trenta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

ART. 6

Risorse economiche – Fondo comune – Esercizio sociale

- 6.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi dello Stato, della Regione Lombardia, degli Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - c. contributi di Società, Enti, persone fisiche, che intendano sostenere l'attività e le finalità dell'Associazione;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. donazioni, eredità e legati;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- 6.2** Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
- 6.3** Le prestazioni dei soci connesse con lo svolgimento delle cariche sociali non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, secondo parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori a prestazione professionale, nei limiti posti dalle legge.
- 6.4** L'esercizio sociale è compreso tra il 1/09 e il 31/08 di ogni anno.
- 6.5** Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 7

Organi dell'Associazione

- 7.1** Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;

- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti (qualora eletto).

ART. 8

Assemblea

- 8.1** L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, che siano in regola con il pagamento della quota sociale e dei contributi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 8.2** L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci, per iscritto, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma. L'avviso deve inoltre essere reso pubblico nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede e altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- 8.3** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
- 8.4** Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 8.5** L'Assemblea Ordinaria:
 - a. approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 9, comma 1, punto b) del presente Statuto, eccetto i primi consiglieri, nominati nell'atto costitutivo, ed elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c. approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - d. esprime il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
- 8.6** L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 8.7** L'Assemblea è convocata, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta – per iscritto e con indicazione delle materie da trattare – dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In questi ultimi casi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla convocazione.
- 8.8** L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare su:
 - a. modifiche al presente statuto;
 - b. scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
 - c. eventuali deliberazioni in materie di particolare importanza che il Consiglio Direttivo ritenga necessario sottoporre all'Assemblea.
- 8.9** Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- 8.10** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta minuti dalla prima convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 8.11** Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 8.12** Per le delibere delle assemblee straordinarie riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13 commi 1 e 2.

ART. 9

Consiglio Direttivo

- 9.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. E' costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.
- 9.2** Per il primo mandato il Consiglio Direttivo sarà costituito dai cinque consiglieri nominati nell'atto costitutivo. Successivamente, il Consiglio Direttivo dovrà comprendere:
 - a. se costituito da cinque o sei membri: uno o due consiglieri scelti tra i soci maggiorenni non appartenenti al corpo docente; tre o quattro consiglieri scelti tra gli insegnanti che operano nei corsi attivati dall'Associazione;
 - b. se costituito da sette membri: da uno a tre consiglieri scelti tra i soci maggiorenni non appartenenti al corpo docente; quattro o cinque consiglieri scelti tra gli insegnanti che operano nei corsi attivati dall'Associazione .
- 9.3** I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.4** Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.
- 9.5** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da far pervenire ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- 9.6** Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

- 9.7** Delle sedute del Consiglio Direttivo nonché delle relative deliberazioni adottate è redatto – a cura del Segretario – apposito verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e conservato agli atti dell'Associazione.
- 9.8** Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni con voto consultivo.
- 9.9** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo nuovi membri che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 9.10** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, al Consiglio, fra l'altro e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
- a. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - b. stendere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
 - c. stendere i regolamenti dell'Associazione;
 - d. nominare il Segretario-Tesoriere, che può essere scelto all'interno o all'esterno del Consiglio Direttivo e anche fra i non associati, con le seguenti mansioni:
 - i) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - ii) tenere la contabilità e i libri associativi;
 - iii) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
 - iv) tenere la cassa;
 - e. nominare il Direttore – con mansioni di coordinamento didattico-artistico– scelto all'interno o all'esterno del Consiglio Direttivo, purché in possesso di titolo professionale musicale e comprovata esperienza in campo organizzativo e didattico-musicale; (In caso di provenienza dall'esterno, il Direttore entra pieno titolo a far parte del Consiglio Direttivo.)
 - f. nominare gli insegnanti dei corsi attivati dall'Associazione;
 - g. stipulare tutti i contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
 - h. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i. determinare l'ammontare delle quote sociali e dei contributi associativi e le modalità di versamento degli stessi;
 - j. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - k. tenere il libro dei soci e il libro dei verbali;
 - l. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
 - m. ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione;

ART. 10

Presidente

- 10.1** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, a maggioranza di voti.
- 10.2** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- 10.3** Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- 10.4** In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
- 10.5** Il caso di dimissioni spetta al Vice presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11

Collegio dei Revisori dei conti

(qualora eletto)

- 11.1** Il Collegio dei Revisori dei conti può essere eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
- 11.2** Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
- 11.3** Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- 11.4** L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 12

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

- 12.1** Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all'Associazione, con particolare riferimento ai Libri sociali e ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere sempre a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 13

Modifiche dello Statuto – Scioglimento dell'Associazione

- 13.1** Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13.2** Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti all'Associazione.
- 13.3** In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
- 13.4** Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/96, n. 662.

ART.14

Norma finale

- 14.1** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.